




AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **967**

del **06-07-2023**

OGGETTO: stipula accordi convenzionali tra il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'attività di tirocinio formativo degli allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della sede di Palermo, aventi validità quadriennale, a far data dalla sottoscrizione.

<p>Proposta n. 81 del 30/06/2023</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali U.O.S. Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri.</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 Pagine</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile Dott. Francesco Palma </p> <p>Il Responsabile del Procedimento Cinzia Di Noto </p> <p>L'estensore dell'atto Dott.ssa Antonella Pastore </p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. ___ del _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino _____</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente: Il Dirigente Amministrativo dott.ssa Silvia Salerno </p>	

**Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Montalbano**

Nominato ai sensi del D.A. n. 19 gab del 09 maggio 2023 **PRORGOATO CON DA n. 28 DEL 28-06-2023**
con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n.

517/93 e dal D. L.vo 229/99
**del Direttore Amministrativo
Dott. Arturo Caranna
del Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Deliberazione n.

del



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge del 18 febbraio 1989, n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 del recante "Ordinamento della professione di psicologo";
- VISTO** il D. Lgs del 30/12/1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. del 21 dicembre 1999, n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M del 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 11 gennaio 2018 pubblicata nella GU Serie Generale n. 25 del 31.01.2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute";
- VISTO** il Decreto 23 marzo 2018 pubblicato nella GU Serie Generale n. 127 del 04.06.2018 recante "Ordinamento della professione di psicologo";
- VISTA** la propria deliberazione n. 1092 del 21/10/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabilità dell'Area Affari Generali alla Dott.ssa Silvia Salerno.
- VISTO** la deliberazione n. 446 del 06.04.2023 con la quale è stata conferita all'Avv. Francesco Palma la nomina di Responsabile della U.O.S. Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri.
- VISTO** il D.A. n. 19/2023/gab del 09 maggio 2023 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con il quale è stata conferita al Dott. Maurizio Montalbano la nomina quale Commissario Straordinario di questa AOUP.
- VISTA** la propria deliberazione n. 732 del 05/06/2023 con la quale è stata conferita la nomina di Direttore Sanitario di questa AOUP al Dott. Gaetano Cimò.
- VISTA** la propria deliberazione n. 733 del 05/06/2023 con la quale è stata conferita la nomina di Direttore Amministrativo di questa AOUP al Dott. Arturo Caranna.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2023 recante: "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID 19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*", (pubblicata sulla G.U. n. 100 del 29/04/2023).

PREMESSO CHE:

le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca prevedono l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le Strutture medesime;

il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (*di seguito anche semplicemente CMTF*) è stato riconosciuto idoneo con D.M. del MIUR 24/10/1994, pubblicato nella G.U. del 10/11/1994 n. 263, ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 ed in conformità al disposto del D.M. 509/98;

il CMTF, con nota, inviata a mezzo pec in data 27/02/2023, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*), in pari data al n. 14265, ha formalizzato il proprio interesse alla stipula di un rapporto convenzionale finalizzato all'espletamento delle attività di tirocinio dei propri allievi della sede di Palermo, autorizzata con D. M. 25/02/2022 pubblicato in GU n. 39 del 13/03/2022.

l'AOUP ha riscontrato positivamente l'istanza in parola e garantirà le attività di tirocinio richieste di preferenza, per il tramite della propria U.O.C. di Psichiatria, ovvero con altra Struttura individuata dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, in coerenza con il piano formativo degli allievi.

STABILITO CHE:

in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a n. 3 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dalla Scuola da espletarsi presso l'U.O prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per massimo n. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale all'uopo individuato;

la durata del rapporto convenzionale è quadriennale a far data dal perfezionamento dell'accordo;

gli allievi prima dell'avvio delle attività di tirocinio devono aver attestata la formazione specifica in materia di privacy mediante la frequentazione di un corso di almeno 4 ore.

PRECISATO CHE:

l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà garantita dal personale dell'U.O.C. coinvolta durante il normale orario di lavoro;

dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e il Centro assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

l'attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

RITENUTO tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da n. 4 pagg. e da n. 10 artt. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PRESO ATTO CHE

il Responsabile della Struttura di assegnazione degli allievi è incaricato di vigilare affinché vengano rispettate le norme e i protocolli previsti in ambito aziendale per il contrasto del contingente rischio pandemico di infezione da SARS-CoV-2 nonché di verificare il puntuale adempimento degli obblighi formativi in materia di privacy.

sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e ss.ii.mm.

ACQUISITO il parere favorevole alla statuizione degli accordi in esame espresso rispettivamente dal Prof. Daniele La Barbera, n.q. di Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria, con mail del 06/03/2023.

VISTA la pec del 26/06/2023 introitata in pari data al prot. gen.le di questa AOUP al n. 44089 con la quale CMTF ha inoltrato l'accordo convenzionale, sottoscritto per accettazione.

SU proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale.

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

La stipula dei rapporti convenzionali tra il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della sede di Palermo autorizzata con D. M. 25/02/2022 pubblicato in GU n. 39 del 13/03/2022, aventi validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.

di approvare lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici statuiti tra le Parti costituito da n. 4 pagg. e da n. 10 artt. che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di stabilire che:

in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a n. 3 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dall'Istituto da espletarsi presso l'U.O prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per massimo n. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale individuato;

la durata del rapporto convenzionale è quadriennale a far data dal perfezionamento dell'accordo;

gli allievi prima dell'avvio delle attività di tirocinio devono aver attestata la formazione specifica in materia di privacy mediante la frequentazione di un corso di almeno 4 ore.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

di precisare che:

l'attività richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà garantita personale coinvolto durante l'orario di lavoro;

dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e il Centro assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 6 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

le attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142.

di prendere atto che il Responsabile della Struttura di assegnazione degli allievi è incaricato di vigilare affinché vengano rispettate le norme e i protocolli previsti in ambito aziendale per il contrasto del contingente rischio pandemico di infezione da SARS-CoV-2 nonché di verificare il puntuale adempimento degli obblighi formativi in materia di privacy.

di notificare il presente provvedimento al Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF), al Resp.le dell'U.O.C. di Psichiatria, al DPO, al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, al Resp.le dell'ARU e al Responsabile del RSPP, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Arturo Caranna

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario

Dott. Maurizio Montalbano

Il Segretario Verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 09-07-2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

FFDOT.M. 00044-0989 del 13/03/2023 - UUPR: SU006107

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia - riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto Ministeriale del 24/10/1994, G.U. n. 263, del 10/11/1994 con sede a Milano in via Leopardi n. 19, rappresentato dal dott. Vincenzo De Bustis Ficarola, nato a Portici il 29/06/1964, domiciliato in Milano. *(di seguito semplicemente Scuola o soggetto proponente)*

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" avente sede legale in Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo cod. Fiscale/P.Iva 05841790826, in persona del legale rappresentante pro-tempore il Commissario Straordinario dott. Maurizio Montalbano, nato a Palermo il 30/04/1960 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, *(di seguito semplicemente Soggetto ospitante o Azienda)*

Premesso che

- la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della Laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

- il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
- presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti in psicoterapia.

Considerato che

- Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, con nota introitata al protocollo aziendale in data 27/02/2023 con n. prot.. 14265, ha formale richiesta di statuizione di opportuni rapporti convenzionali per consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio degli allievi della sede di Palermo autorizzata con D. M. 25/02/2022 pubblicato in GU n. 39 del 13/03/2022.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

ART. 1

Tra la Struttura ospitante e il Soggetto proponente viene concordato il presente atto con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

ART. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento di concerto con il Resp.le della Struttura Aziendale sede del tirocinio contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del Responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi delle polizze assicurative INAIL e responsabilità Civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 3 allievi del soggetto proponente per lo svolgimento in contemporanea del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 150 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della Struttura di assegnazione dell'allievo.

ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25/03/1999, n. 142 il "soggetto proponente", è tenuto alla copertura assicurativa dei tirocinanti, che svolgono attività di formazione assistenziale, contro infortuni sul lavoro (INAIL), per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'A.U.O. Policlinico "Paolo Giaccone" e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 7

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici.

Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda. Il tirocinio potrà essere interrotto per gravi e giustificati motivi, forniti da una relazione scritta dal tutor.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese. La presente convenzione non comporta, altresì, alcun onere per il soggetto promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico del soggetto ospitante.

ART. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata quadriennale salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 30 giorni da inviarsi a mezzo a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta del soggetto proponente.

ART. 9

Costituisce fattispecie che abilita l'ente ospitante a recedere dalla convenzione la violazione, da parte del tirocinante, di tutti gli obblighi su di esso gravanti.

Rappresenta, invece, fattispecie che consente il recesso dell'ente promotore, il comportamento dell'ente ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.


ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Per **Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia**

Il Legale Rappresentante

De Bustis
Ficarola
Vincenzo
22.06.2023
15:39:26
GMT+01:00



Per **l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"**
Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Montalbano

Firmato digitalmente da:
Maurizio Montalbano
Data: 06/07/2023 15:08:44